



**DOSSIER OPERATIVO: APPLICAZIONE DEL D.L. 22 OTTOBRE 2026, N. 190 —
NUOVE COMPETENZE PREFETTIZIE, MISURE PREVENTIVE E STRUMENTI
OPERATIVI DI PUBBLICA SICUREZZA**

Inquadramento sistematico del D.L. 190/2026 e novità nel Diritto Penale e Processuale Minorile

Il Decreto-Legge 22 ottobre 2026, n. 190, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre 2026 ed entrato in vigore il giorno successivo, risponde alla straordinaria e contingente necessità di potenziare i presidi di sicurezza urbana, garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni pubbliche e contrastare con fermezza l'escalation della criminalità minorile e dei fenomeni di violenza aggregativa. La *ratio* politica e giuridica dell'intervento governativo risiede nella volontà di offrire una risposta sanzionatoria e preventiva rapida, idonea a superare le rigidità procedurali e gli orpelli istruttori che in passato hanno depotenziato l'efficacia della risposta statale. Il legislatore d'urgenza ha operato su un duplice binario: da un lato, rimodulando gli istituti penali e processuali al fine di accelerare l'azione repressiva della Magistratura e delle Forze dell'Ordine; dall'altro, introducendo un rigoroso sistema di responsabilizzazione genitoriale e strumenti ripristinatori d'urgenza in ambito amministrativo e civile.

Analisi delle modifiche al Codice Penale e di Procedura Penale

Le innovazioni recate dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge incidono significativamente sulla struttura di talune fattispecie incriminatrici e sull'efficacia degli strumenti precautelari. Di seguito si riporta un quadro comparativo dettagliato tra la disciplina preesistente e le novelle introdotte:

Disciplina Preesistente / Quadro Generale	Innovazioni Introdotte dal D.L. 190/2026 (Artt. 1 e 2)
Art. 98 c.p. (Imputabilità del minore): accertamento caso per caso della capacità di intendere e di volere per il minore di età compresa tra i 14 e i 18 anni, senza alcuna presunzione legale.	Introduzione della presunzione legale relativa di imputabilità: aggiunto un periodo al primo comma dell'art. 98 c.p. che stabilisce che, per i minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni nei casi di cui al primo periodo, la capacità di intendere e di volere si presume fino a prova contraria.
Artt. 419 e 420 c.p. (Devastazione, saccheggio e attentato a impianti): trattamento sanzionatorio ordinario privo di circostanze aggravanti ad hoc per il contesto di piazze, cortei e manifestazioni.	Aumento di pena specifico (da 1/3 alla metà): inserito un aumento di pena obbligatorio se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico (per l'art. 419 c.p., relativamente a beni esistenti in luogo di vendita o di deposito).
Assenza di una fattispecie autonomamente incriminatrice per la violenza organizzata di gruppo durante i cortei e le manifestazioni pubbliche.	Introduzione dell'Art. 420-bis c.p. (Violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche): Fattispecie base: partecipazione a un gruppo di almeno 5 persone (organizzato anche occasionalmente) in manifestazioni pubbliche, con utilizzo illegittimo o lancio di bastoni, mazze, oggetti contundenti/atti ad offendere, razzi, petardi, fuochi artificiali o gas urticanti, creando concreto pericolo per le persone e danni alle cose.

	Pena: reclusione da 2 a 5 anni e multa da € 10.000 a € 20.000. Aggravanti specifiche (da 1/3 alla metà): condotta commessa da soggetti travisati/non identificabili o diretta contro infrastrutture critiche (energia, trasporti, telecomunicazioni, servizi pubblici, beni in pubblica fede). Lesioni personali : aumenti da 1/3 alla metà per le pene ex artt. 582, 583, 583-quater e 583-quinquies c.p.
Assenza di una figura autonoma per promotori e organizzatori di disordini strutturati in piazza.	Art. 420-bis, terzo comma, c.p. (Livello sanzionatorio autonomo per Promozione e Organizzazione) : inquadramento autonomo ed esplicito per chiunque, anche mediante strumenti informatici o telematici, organizza o promuove la formazione del gruppo di cui al primo comma, ovvero incita o istiga alla commissione delle condotte. Pena edittale severa: reclusione da 4 a 12 anni .
Art. 582, comma 2, c.p. (Procedibilità d'ufficio per lesioni) : rimando generico alle ipotesi esimenti la querela di parte.	Affinamento tecnico (Art. 1, c. 5 del decreto) : Inserimento delle parole "primo comma" dopo "583-quater," all'art. 582, secondo comma, c.p., per coordinare la procedibilità d'ufficio con la riscrittura delle lesioni aggravate derivanti da violenza organizzata.
Art. 635 c.p. (Danneggiamento) : disciplina generale del danneggiamento priva di una circostanza aggravante strutturale legata alle condotte di branco.	Introduzione dell'Art. 635.1 c.p. (Danneggiamento commesso da un gruppo organizzato) : aumento obbligatorio della pena da un terzo alla metà quando le condotte di danneggiamento sono poste in essere da un gruppo organizzato (anche occasionale) di almeno 5 persone.
Art. 382-bis c.p.p. (Arresto in flagranza differita) : ambito applicativo limitato a fattispecie tassative di violenza sportiva o specifiche fattispecie ordinarie.	Estensione operativa d'urgenza : estensione dell'istituto dell'arresto in flagranza differita (entro 48 ore dalla visione della documentazione videofotografica) ai reati di cui agli artt. 419, 420, 420-bis e 635.1 c.p.

Processo penale minorile e convalida degli arresti

L'intervento normativo incide radicalmente sul D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 e sull'ordinamento giudiziario, introducendo automatismi procedurali diretti a contrarre i tempi dell'azione penale minorile e ad assicurare la presenza immediata di magistrati dedicati alle udienze di convalida:

- **Modifiche al D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Art. 3 del decreto)**:
 - **Soppressione dell'accertamento d'ufficio dell'imputabilità** (Art. 9, c. 1): eliminato l'obbligo sistematico per l'autorità giudiziaria di accertare d'ufficio la capacità di intendere e di volere del minore di età compresa tra i 14 e i 18 anni.
 - **Acquisizione elementi probatori sull'imputabilità** (Art. 9, c. 1-bis e c. 2): attribuita al Pubblico Ministero e al Giudice la facoltà di acquisire elementi di

- prova ai soli fini del superamento o della conferma della presunzione legale di imputabilità introdotta all'art. 98 c.p.
- **Estensione della flagranza differita ai minori** (Art. 16, c. 1-bis): inserita la piena applicabilità delle disposizioni dell'art. 382-bis c.p.p. anche nei procedimenti a carico di imputati minorenni.
 - **Abbassamento della soglia per il fermo di indiziato di delitto** (Art. 19, c. 2): ammessa la misura precautelare del fermo nei confronti dell'imputato minorenne, purché abbia compiuto il sedicesimo anno di età.
 - **Ampliamento della custodia cautelare in carcere** (Art. 23, c. 1): inseriti esplicitamente i reati di *Violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche* (art. 420-bis c.p.) e *Danneggiamento da gruppo organizzato* (art. 635.1 c.p.) nell'elenco tassativo dei delitti che consentono la misura della custodia cautelare in carcere per i minori.
 - **Modifiche al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 — Ordinamento Giudiziario (Art. 4 del decreto):**
 - **Applicazione d'urgenza dei Giudici per la Convalida** (Art. 110, c. 2-bis): qualora si verificano eventi lesivi dell'ordine pubblico tali da comportare un numero rilevante di arresti in flagranza, il dirigente dell'ufficio giudiziario competente richiede l'applicazione temporanea di giudici. Il provvedimento applicativo deve essere adottato **entro il termine perentorio di 24 ore** dalla richiesta, **senza dover attendere il preventivo parere del Consiglio Giudiziario** (al quale gli atti sono trasmessi solo successivamente per le prescritte valutazioni).

Valutazione dell'impatto strategico

L'inversione dell'onere della prova in ordine all'imputabilità del minore tra i 14 e i 18 anni ex art. 98 c.p., affiancata dall'estensione dell'arresto in flagranza differita e dall'applicazione accelerata dei giudici entro 24 ore, ridefinisce la risposta ordinamentale contro la violenza giovanile. Venuto meno l'obbligo di complessi accertamenti peritali d'ufficio sulla capacità del minore — ora presumibile *iuris tantum* —, la Magistratura e la Polizia Giudiziaria dispongono di una corsia preferenziale immediata. L'immediata applicabilità delle misure coercitive e cautelari (compresa la custodia in carcere per i sedicenni nei casi ex artt. 420-bis e 635.1 c.p.) sterilizza le tattiche dilatorie e garantisce la neutralizzazione tempestiva dei soggetti destabilizzanti.

L'inasprimento del sistema sanzionatorio penale e precautelare trova il suo necessario complemento in un coordinato impianto di responsabilizzazione amministrativa ed economica, collocato in capo a chi esercita la responsabilità genitoriale.

Le sanzioni amministrative e i poteri ingiuntivi del Prefetto (Art. 5)

L'articolo 5 del decreto-legge rafforza il ruolo del Prefetto quale Autorità di Pubblica Sicurezza e titolare della potestà sanzionatoria e risarcitoria. La norma introduce un modulo procedimentale volto a sanzionare la *culpa in educando* o *in vigilando* dei genitori, combinando la sanzione pecuniaria al rapido recupero del danno patrimoniale cagionato dal minore.

Regime sanzionatorio a carico degli esercenti la responsabilità genitoriale

La fattispecie sanzionatoria prescinde dalla punibilità penale del minore (operando anche in caso di incapacità del medesimo) e colpisce direttamente la sfera giuridica dei genitori:

- **Presupposto oggettivo:** partecipazione del minore alla commissione dei fatti costituenti reato ai sensi dell'art. 10, comma 6-quater, del D.L. 14/2017 (atti vandalici, imbrattamento, blocco stradale o violazioni urbane), ovvero degli artt. 419, 420, 420-bis e 635.1 c.p.
- **Trattamento sanzionatorio editale:**
 - **Prima violazione:** sanzione amministrativa pecuniaria da **euro 500 a euro 1.000**, salvo che il genitore provi di non aver potuto impedire il fatto.
 - **Reiterazione della condotta:** sanzione amministrativa pecuniaria da **euro 1.000 a euro 2.000**.
- **Procedimento applicativo:** per quanto non espressamente previsto dall'art. 5, si osservano le disposizioni generali della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
- **Integrazione con la giustizia minorile (Art. 5, c. 3):** all'atto dell'irrogazione della sanzione per reiterazione, il Prefetto dota l'azione amministrativa di una valenza socio-educativa, segnalando la situazione al Tribunale per i Minorenni del luogo di residenza del nucleo familiare per l'eventuale attivazione di progetti personalizzati di sostegno alla funzione genitoriale.

L'Ordinanza Ingiunzione Prefettizia e il risarcimento danni

L'articolo 5, comma 5, conferisce al Prefetto una potestà decisoria di natura pubblicistico-ripristinatoria:

1. **Liquidazione amministrativa del danno pubblico:** contestualmente all'emissione dell'ordinanza di ingiunzione pecuniaria, il Prefetto d'ufficio può ordinare all'esercente la responsabilità genitoriale il pagamento di una somma a titolo di risarcimento dei danni cagionati dal minore a beni appartenenti allo Stato, alle Regioni o agli Enti Locali. La quantificazione del danno viene effettuata dal Prefetto **sulla base degli atti istruttori e delle perizie tecniche** acquisite.
2. **Opposizione giudiziale (Art. 5, c. 6):** contro l'ordinanza d'ingiunzione risarcitoria, il genitore può proporre opposizione entro il termine perentorio di **quaranta giorni dalla notifica**. Il ricorso si propone dinanzi al Tribunale del luogo di residenza dell'esercente la responsabilità genitoriale nei confronti dell'Ente pubblico danneggiato, con l'applicazione del rito di cui all'art. 32, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

Tutela del soggetto privato e strategia del "Doppio Binario"

L'articolo 5, comma 7, configura una corsia d'azione privilegiata per i privati cittadini e le imprese che abbiano subito danneggiamenti da parte di gruppi giovanili:

- **Valore probatorio qualificato dell'atto amministrativo:** l'ordinanza d'ingiunzione prefettizia emessa a carico dei genitori, unitamente ai verbali di accertamento di polizia su cui si fonda, è qualificata *ex lege* quale **prova scritta idonea** ai sensi e per gli effetti dell'art. 634 del codice di procedura civile.
- **Azione civile d'urgenza:** il privato danneggiato può incardinare il ricorso per decreto ingiuntivo (artt. 633 e ss. c.p.c.) depositando l'ordinanza prefettizia, gli atti istruttori e

una **Consulenza Tecnica di Parte (CTP)** asseverata per la quantificazione dei danni.

- **Provvisoria esecutività ex art. 642 c.p.c.:** Il Giudice civile adito emette il decreto ingiuntivo concessivo della **provvisoria esecutività**, consentendo l'immediata esecuzione forzata sui beni dell'esercente la responsabilità genitoriale.

Valutazione strategica del "Doppio Binario": l'accertamento amministrativo condotto dal Prefetto costituisce l'ancora giuridica su cui s'innesta la tutela del privato. La combinazione tra la liquidazione del danno pubblico e la concessione automatica della provvisoria esecutività in sede civile per i privati espone le famiglie a un'immediata aggressione patrimoniale. Questa stretta economico-finanziaria opera da deterrente primario contro la recidiva e contro l'omessa vigilanza dei genitori.

Matrice operativa del procedimento prefettizio

Fase del Procedimento	Autorità Competente	Presupposti / Termini	Adozione / Ricorso
Contestazione dell'illecito amministrativo	Prefetto (su rapporto delle Forze di Polizia)	Partecipazione del minore a fatti illeciti ex artt. 419, 420, 420-bis, 635.1 c.p. o art. 10 D.L. 14/2017.	Notifica verbale ex L. 689/1981. Sanzione: € 500-1.000 (prima volta); € 1.000-2.000 (reiterazione).
Segnalazione tutela minorenni	Prefetto	Presenza di condotta reiterata ex art. 5, comma 2.	Nota di segnalazione inviata al Tribunale per i Minorenni per progetti educativi.
Ingiunzione risarcitoria pubblica	Prefetto	Danni a beni dello Stato, Regioni ed Enti Locali risultanti dagli atti.	Contestuale ordinanza d'ingiunzione ex art. 5, c. 5. Opposizione al Tribunale entro 40 giorni (art. 32 D.Lgs. 150/2011).
Ingiunzione civile per il privato	Giudice Civile (Tribunale/Giudice di Pace)	Ordinanza prefettizia + Atti di polizia (prova scritta ex art. 634 c.p.c.) + CTP danni.	Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. a carico dell'esercente la responsabilità genitoriale.

L'impianto risarcitorio e pecuniario a carico della sfera genitoriale trova perfetto raccordo funzionale nelle misure preventive ad efficacia personale adottate dal Questore per la tutela del territorio.

Misure preventive di Pubblica Sicurezza e poteri del Questore (Artt. 6 e 7)

Le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del D.L. 190/2026 mirano ad isolare e disarticolare i gruppi devianti prima che le condotte moleste o intimidatorie trascendano in reati di piazza o in fatti di devastazione.

L'Avviso Orale con divieto di radunarsi (Art. 6)

L'articolo 6 modifica l'articolo 3 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia), inserendo il comma 5-bis e rimodulando i relativi precetti sanzionatori:

- **Presupposti oggettivi:** presenza di **almeno 5 persone** (anche costituite in gruppo occasionale) in luogo pubblico o aperto al pubblico che tengano comportamenti intimidatori, di grave molestia o violenti contro persone o cose.
- **Presupposti soggettivi:** la misura è applicabile a soggetti che nei **cinque anni precedenti**:
 - siano stati già destinatari di avviso orale, foglio di via obbligatorio (artt. 2 e 3 D.Lgs. 159/2011) o DASPO urbano (artt. 10, 13 e 13-bis D.L. 14/2017); **ovvero**
 - siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti contro la persona (Titolo XII) o contro il patrimonio (Titolo XIII) commessi in luogo pubblico o aperto al pubblico.
- **Estensione soggettiva ai minori:** l'avviso orale con divieto di radunarsi può essere applicato anche ai **minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni**, previa attivazione delle garanzie procedurali di cui all'art. 3, comma 3-bis, del D.Lgs. 159/2011.
- **Contenuto, limiti e prescrizioni:** il Questore emette l'avviso orale imponendo il **divieto di radunarsi** con una o più delle persone del gruppo in luoghi specificamente individuati o in determinate fasce orarie.
 - **Durata massima:** Non superiore a **1 anno**.
 - **Salvaguardia dei diritti costituzionali:** il provvedimento deve prevedere modalità applicative compatibili con le inderogabili esigenze di salute, famiglia, lavoro o studio del destinatario.
- **Trattamento sanzionatorio in caso di inosservanza:** la violazione del divieto di radunarsi ex art. 3, c. 5-bis, è punita con le sanzioni penali di cui all'art. 76, comma 2, del D.Lgs. 159/2011 (**reclusione da 1 a 3 anni e multa**).

Potenziamento dell'accompagnamento e trattenimento operativo (Art. 7)

L'articolo 7 integra l'articolo 11-bis del Decreto-Legge 21 marzo 1978, n. 59, inserendovi il comma 3-ter, che delinea una speciale misura d'accompagnamento nei servizi ad alto afflusso:

- **Contesto applicativo:** operazioni mirate di polizia in aree ad alto afflusso di pubblico destinate alla prevenzione di reati che turbino l'ordine e la sicurezza pubblica.
- **Presupposto di fatto:** sussistenza di un **fondato motivo** di ritenere che i soggetti stiano per porre in essere condotte di concreto pericolo per la sicurezza, sulla base di specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo.
- **Indicatori di pericolosità qualificata:** fondato motivo desunto dal possesso di armi, bastoni o oggetti atti ad offendere **ovvero** dalla presenza di segnalazioni di polizia o condanne nei **cinque anni precedenti** per:
 - delitti non colposi contro la persona o il patrimonio;
 - reati in materia di stupefacenti (artt. 73 e 74 D.P.R. 309/1990);
 - *violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche* (art. 420-bis c.p.);
 - porto o detenzione abusiva di armi od oggetti atti ad offendere (artt. 4 e 4-bis L. 110/1975).

- **Procedura e garanzie:** l'accompagnamento e il trattenimento presso gli uffici di polizia sono sottoposti alle medesime garanzie e comunicazioni alla Procura della Repubblica previste dall'art. 11-bis, commi 2, 3 e 3-bis del D.L. 59/1978.

Valutazione di efficacia preventiva e tenuta del provvedimento

L'introduzione del divieto di radunarsi mira a disarticolare le aggregazioni giovanili violente. Tuttavia, l'efficacia operativa della misura poggia sulla capacità delle Questure di garantire un tempestivo tracciamento informativo. Diviene indispensabile utilizzare in modo sistematico la banca dati del **Sistema di Indagine (SDI)**, istituendo protocolli automatici di interconnessione informatica tra gli Uffici Anticrimine delle Questure e le Divisioni Amministrative delle Prefetture per verificare istantaneamente i precedenti del quinquennio.

Inoltre, sotto il profilo della motivazione del provvedimento questorile, per evitare l'annullamento in sede di ricorso al TAR, l'atto esecutivo non potrà limitarsi a formule di stile, ma dovrà recare una circostanziata delimitazione geografica dei luoghi (es. piazze, stazioni, vie della movida), precise fasce orarie e un'esplicita menzione delle deroghe concesse per gli spostamenti per motivi di studio, lavoro, salute o famiglia.

Dalle disposizioni generali e preventive sull'intero territorio nazionale, il decreto riserva un capitolo d'intervento specifico, a carattere straordinario e contingente, per l'area metropolitana di Milano.

Il potenziamento straordinario della sicurezza a Milano (Art. 8)

In ragione dei gravi incidenti di ordine pubblico verificatisi nella città di Milano, il Titolo II del decreto reca un piano d'emergenza speciale mirato ad incrementare la presenza istituzionale sul territorio.

L'articolo 8, comma 1, dispone che, **fino al 31 dicembre 2026**:

- il contingente delle Forze Armate assegnato al controllo del territorio (di cui all'art. 1, c. 625, L. 207/2024 - Operazione "Strade Sicure") è incrementato di **500 unità**, destinate in via esclusiva ed inderogabile alla città di Milano;
- al personale militare impiegato si attribuisce lo *status* operativo e le funzioni di pubblica sicurezza di cui all'art. 7-bis, commi 1, 2 e 3, del D.L. 23 maggio 2008, n. 92 (comprese le facoltà di identificazione di persone e di perquisizione/ispezione sul posto).

A conclusione dell'inquadramento normativo, appare indispensabile riassumere i precetti in una guida operativa di immediato utilizzo per le amministrazioni procedenti, gli organi di polizia e i soggetti privati.

Guida sintetica per le Amministrazioni, le Forze dell'Ordine e i privati

La presente sezione definisce i protocolli procedurali distinti per ciascun attore istituzionale e privato interessato dall'applicazione del D.L. 190/2026.

Per le Prefetture (Area III - Sistema Sanzionatorio e Contenzioso)

1. **Istruttoria e ricezione atti:** a seguito della ricezione del rapporto/verbale da parte degli organi di polizia attestante la partecipazione del minore (anche non imputabile) ai reati ex artt. 419, 420, 420-bis, 635.1 c.p. o art. 10 D.L. 14/2017, avviare senza ritardo il procedimento sanzionatorio amministrativo ex L. 689/1981 a carico dell'esercente la responsabilità genitoriale.
2. **Contestazione ed irrogazione sanzione:** notificare il verbale di contestazione applicando la sanzione da € 500 a € 1.000 (o da € 1.000 a € 2.000 in caso di reiterazione). Valutare rigorosamente le memorie difensive in merito all'eventuale prova provata della totale impossibilità di impedire il fatto.
3. **Segnalazione al Tribunale per i Minorenni:** in presenza di reiterazione (art. 5, c. 2), trasmettere contestualmente nota motivata al Presidente del Tribunale per i Minorenni del luogo di residenza per l'attivazione di progetti di sostegno alla genitorialità (Art. 5, c. 3).
4. **Liquidazione amministrativa del danno pubblico:** acquisire dall'ente pubblico leso (Stato, Regione, Comune) i verbali di stima e le perizie del danno arrecato ai beni e, contestualmente all'ordinanza sanzionatoria, emettere ordinanza d'ingiunzione di pagamento a titolo risarcitorio ex art. 5, c. 5.
5. **Gestione del contenzioso di opposizione:** qualora l'esercente la responsabilità genitoriale proponga ricorso ex art. 32 D.Lgs. 150/2011 dinanzi al Tribunale entro il termine perentorio di **40 giorni**, provvedere a costituirsi in giudizio per la difesa della legittimità dell'atto e della pretesa risarcitoria dell'Ente.

Per le Questure e le Forze dell'Ordine

Protocollo operativo per l'Avviso Orale con divieto di radunarsi (Art. 6):

1. **Verifica presupposto oggettivo:** accertare la presenza di un gruppo di almeno 5 persone in luogo pubblico o aperto al pubblico dedito a comportamenti violenti, intimidatori o di grave molestia.
2. **Interrogazione SDI:** interrogare la banca dati SDI per verificare la presenza nei 5 anni precedenti di avvisi orali, fogli di via, DASPO urbani o condanne (anche non definitive) per delitti contro la persona o il patrimonio a carico dei partecipanti.
3. **Procedura per minori (14-18 anni):** se il destinatario è minore, attivare le notifiche ed i presupposti procedurali previsti dall'art. 3, c. 3-bis del D.Lgs. 159/2011.
4. **Redazione della motivazione del provvedimento:** redigere l'avviso orale specificando in modo circostanziato: - l'esatta perimetrazione geografica delle aree vietate; - le eventuali fasce orarie operative; - la durata (massimo 1 anno); - le espresse clausole di salvaguardia per esigenze inderogabili di lavoro, studio, salute e famiglia (onde blindare l'atto dinanzi ad eventuali ricorsi al TAR).
5. **Notifica e monitoraggio:** notificare il provvedimento al destinatario (e all'esercente la responsabilità genitoriale se minore) ed inserire la prescrizione nel sistema informativo per il controllo del territorio.

Protocollo operativo per l'accompagnamento e trattenimento ex Art. 11-bis D.L. 59/1978 (Art. 7):

1. **Inquadramento dell'intervento:** operazione mirata di polizia disposta in aree ad alto afflusso di pubblico con fondato motivo di pericolo per la sicurezza.

2. **Riscontro indicatori qualificati:** rilevare il possesso di armi/oggetti atti ad offendere **oppure** riscontrare tramite SDI precedenti/segnalazioni nei 5 anni precedenti per droga, violenza in manifestazioni (art. 420-bis c.p.), armi o delitti non colposi contro persona/patrimonio.
3. **Esecuzione e comunicazioni:** condurre il soggetto presso gli uffici di polizia per il tempo strettamente necessario e redigere verbale di accompagnamento, dando tempestiva comunicazione alla Procura della Repubblica competente ex art. 11-bis, cc. 2, 3 e 3-bis D.L. 59/1978.

Per i privati ed enti pubblici danneggiati (Art. 5, c. 7)

Guida al Ricorso Monitorio Integrato:

- Richiedere formale rilascio di copia conforme dell'ordinanza d'ingiunzione prefettizia emessa a carico dell'esercente la responsabilità genitoriale del minore e dei relativi atti d'accertamento di polizia.
- Incaricare un perito di parte per la redazione di una Consulenza Tecnica di Parte (CTP) volta a stimare analiticamente i danni subiti dalle proprietà mobili o immobili.
- Depositare ricorso per decreto ingiuntivo (artt. 633 e ss. c.p.c.) dinanzi al Giudice Civile, invocando l'ordinanza prefettizia quale prova scritta tipizzata ex art. 634 c.p.c.
- Formulare espressa istanza per l'ottenimento della **provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 642 c.p.c.** per procedere immediatamente ad esecuzione forzata sul patrimonio dei genitori.

Valutazione sintetica delle implicazioni applicative

Il Decreto-Legge 22 ottobre 2026, n. 190 introduce un sistema integrato in cui gli strumenti di prevenzione personale del Questore, le garanzie procedurali accelerate nel processo minorile e la potestà ingiuntivo-risarcitoria del Prefetto operano in perfetta sinergia. L'efficacia complessiva della riforma poggia sull'interconnessione informativa e sulla tempestività d'azione: il fluido scambio di dati tra SDI, Questure, Prefetture e Giudici della Convalida consente di trasformare un intervento d'ordine pubblico in un immediato blocco delle condotte reiterate, responsabilizzando patrimonialmente le famiglie ed assicurando il ristoro dei danni alla collettività.

Giovanni Paris